

Rechtsgeschichte

www.rg.mpg.de

<http://www.rg-rechtsgeschichte.de/rg2>
Zitervorschlag: Rechtsgeschichte Rg 2 (2003)
<http://dx.doi.org/10.12946/rg02/179-181>

Rg 2 2003 179–181

Alessandro Somma

La parola della cittadinanza

erzieherische Funktion des Rechts betonten und die Kompetenzen der *Obrigkeit* ausloteten. Wie sehr die Rechtsbildung vom Kraftfeld des theologischen Umschwungs geprägt wurde, zeigt Witte in den drei folgenden Kapiteln: In den Kirchenordnungen und bei der Umgestaltung des Ehrechts wurden die Ekklesiologie und die Soziallehren der lutheranischen Theologie rechtsförmig umgesetzt. Dieser Prozess ließ sich auch auf der Ebene der Schulverfassung beobachten, schufen doch die Lehren Luthers und Melanchthons die Voraussetzung für die Säkularisierung der Schulorganisation. In der Sache sind diese Befunde allerdings nicht neu, können aber Witters These von der innovatori-

schen Wirkung der Reformation schlüssig belegen. Trotzdem hätte die Studie gerade hier wesentlich an Überzeugungskraft gewinnen können, wenn auch die calvinistisch inspirierten Regelungen in den Blick genommen worden wären. So bleibt zu hoffen, dass die perspektivische Verschränkung von theologischer und rechtlicher Diskursebene bald in ähnlicher Prägnanz wie bei Witte auch bei der Untersuchung calvinistisch inspirierter Rechtsbildungen zum Tragen kommen kann. Für die Auseinandersetzung mit der Rechtsgeschichte des lutheranischen Rechtskreises ist Witters Arbeit jedenfalls wegweisend.

Andreas Thier

La parabola della cittadinanza*

Occuparsi di cittadinanza significa riflettere sulla »identità politico-giuridica« del soggetto (4, 485). Significa »assumere l'individuo come filtro attraverso il quale studiare la costituzione dell'ordine politico« (2, VII) e in tal modo »guardare al costituirsi dell'ordine sociale [...] dal basso verso l'alto« (1, VIII).

In uno studio particolarmente fortunato – confezionato sul finire degli anni quaranta e da poco riproposto all'attenzione dei lettori italiani – Thomas Humphrey Marshall mostra di ritener che »il costituirsi dell'ordine sociale« assume, dal punto di vista dell'emancipazione dell'individuo, le sembianze di una parabola ascendente. Egli individua infatti tre periodi formativi della cittadinanza, caratterizzati dall'imporsi di tre diverse classi di diritti: i secoli dal diciottesimo al ventesimo, in cui si affermano e consolidano – in un crescendo ideale – prima i

diritti civili, poi i diritti politici e infine i diritti sociali.¹ A circa mezzo secolo di distanza Pietro Costa – in un'opera destinata a divenire un solido punto di riferimento per gli studiosi della materia – ci propone riflessioni capaci di condurre a ricostruzioni improntate a sentimenti decisamente meno ottimistici.

Ciò si evince non tanto considerando le pagine dedicate all'antico regime: ovvero all'esperienza medievale prima, che ha sviluppato il tema dell'appartenenza dell'individuo alla comunità (1, 3 ss.) e al giusnaturalismo poi, che – attraverso l'immagine dello stato di natura – ha elaborato l'idea di un soggetto come tale portatore di diritti (1, 141 ss.).

La metafora della parabola ascendente non viene scalfità neppure dalle riflessioni dedicate alla fase avviata con la rivoluzione francese. Fase in cui si costruiscono i primi discorsi sulla citta-

* PIETRO COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, Roma e Bari: Laterza, Vol. 1 Dalla civiltà comunale al settecento, 1999, pp. XXIII + 693, ISBN 88-420-5912-9; Vol. 2 L'età delle rivoluzioni, 2000, pp. XV + 770, ISBN 88-420-6073-9; Vol. 3 La civiltà liberale, 2001, pp. XI + 662, ISBN 88-420-6518-8;

Vol. 4 L'età dei totalitarismi e della democrazia, 2001, pp. X + 620, ISBN 88-420-6519-6

1 T. H. MARSHALL, *Cittadinanza e classe sociale*, a cura di S. MEZZADRA, Roma e Bari: Laterza 2002.

dinanza utilizzando schemi a noi familiari, in quanto relativi – in ultima analisi – al tema dell'equilibrio fra autonomia individuale e appartenenza alla comunità nazionale: da un lato discorsi sullo stato e la nazione e dall'altro discorsi attorno alla libertà e ai diritti, chiamati a rimpiazzare le narrazioni di antico regime sull'ordine e sul corpo politico sociale (2, 611).

Il percorso descritto da Marshall trova poi riscontro nelle pagine che Costa dedica alla seconda metà dell'ottocento: epoca in cui il discorso sulla cittadinanza – emancipato dalla prospettiva individualistica di stampo illuministico – muove finalmente dalla constatazione del »divario fra essenza ed esistenza« (2, XII). Con l'imporsi della questione sociale emerge in effetti una nuova dimensione del soggetto: quella della sua socialità e »della sua costitutiva connessione con l'una o l'altra grandezza collettiva« (3, 555). Una connessione che mette in crisi il primato dei diritti proprietari (4, 504) e che pone l'individuo nella condizione di »membro di una collettività, investita di una responsabilità globale nei confronti di tutti i suoi componenti« (3, 556).

La crisi della cittadinanza come vicenda ricostruibile attraverso la metafora della parabola ascendente ha le sue radici nel ventennio tra i due conflitti mondiali. E non si tratta solo della crisi notoriamente provocata dai fascismi, che scardinano l'equilibrio tra appartenenza e diritti, ponendo al centro delle loro costruzioni i temi sviluppati a partire dal nazionalismo di fine secolo: i temi del razzismo e dell'assoluta potenza statuale (4, 213 ss.).

Altrettanto dannosa – almeno considerando l'ideale evoluzione dell'identità politica e sociale dell'individuo – è stata la reazione del diritto costituzionale materiale all'avventura totalitaria. Solo nell'esperienza italiana e in poche altre la ricollocazione del »nesso soggetto-diritti« al

centro del discorso sulla cittadinanza viene coordinata con un sistema di tutela dei diritti sociali. Nelle principali costituzioni del dopoguerra – così come nel diritto internazionale – si assiste invece alla valorizzazione dei diritti politici e di libertà a scapito dei diritti sociali (4, 465 ss.).

L'idea che solo il recupero di un individualismo di stampo giusnaturalista o antipositivista possa costituire un efficace argine contro le derive totalitarie, non tiene conto delle differenze tra i discorsi sulla cittadinanza in cui l'appartenenza costituisce il fine ultimo cui subordinare l'individuo e i discorsi che vedono invece l'appartenenza come strumento capace di amplificare la sua emancipazione. Di una simile distinzione si mostrano consapevoli le corti nazionali che – seppure con accentuazioni variabili da ordinamento a ordinamento – hanno costruito modelli di controllo eteronomo sull'attività privata fondata sulla valorizzazione dei concetti di classe e di ruolo sociale: modelli da cui è scaturito il diritto del lavoro e delle locazioni da un lato e il diritto dei consumatori dall'altro.

Le tensioni solidariste delle corti – in un primo tempo accolte dai legislatori nazionali – non hanno potuto contrastare efficacemente la tendenza comunitaria a costruire un ordinamento privo di riferimenti ai diritti sociali. Il tutto con la complicità della dottrina, che attribuisce valenza totalitaria o paternalista a qualsiasi tentativo di estendere la tutela dell'individuo oltre la prospettiva dei diritti civili e che oltretutto trascura – fra questi ultimi – le posizioni prive di contenuto patrimoniale.

Il diritto comunitario sembra aver definitivamente impresso alla parabola della cittadinanza una direzione discendente dal punto di vista dell'emancipazione dell'individuo. Essa è stata formalizzata nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza sul

finire del duemila e ribadita dal Progetto preliminare di trattato costituzionale, attualmente discusso dalla Convenzione europea. La Carta contiene infatti ampi riferimenti ai diritti di libertà – così come ai cosiddetti diritti di terza generazione: nient’altro che una versione politically correct dei diritti di libertà – ma non anche ai diritti sociali. Alla Carta si riferisce il Progetto per indicare il contenuto della cittadinanza europea, che rappresenta così un deciso arretramento rispetto a diversi testi costituzionali del dopoguerra.²

Privata dei riferimenti ai diritti sociali – così come dei riferimenti allo stato (4, 471) – la cittadinanza mostra il proprio potenziale distruttivo dell’individuo: la sua essenza di criterio di esclusione e di »ultimo privilegio di status rimasto nel diritto moderno«.³ Ciò si ricava considerando soprattutto il tema dell’immigrazione. Tanto

che – parafrasando il sociologo Abdelmalek Sayad – si potrebbe dire che pensare l’immigrazione significa pensare la cittadinanza e che è la cittadinanza che pensa se stessa pensando l’immigrazione.⁴ E lo stesso vale con riferimento alla prassi di imporre con la forza i diritti umani in un mondo – oramai unipolare – nel quale gli enti esponenziali della comunità internazionale non mostrano autonomia di pensiero ed azione rispetto al volere statunitense.⁵

È dunque da condividere pienamente la conclusione di Costa che considera i diritti dell’uomo come »i diritti dei vincitori«, la cui vocazione universalistica li espone a divenire una »arma da guerra nei confronti di nuovi nemici« oppure »segni di promesse tanto inadempite quanto irrinunciabili« (4, 473).

Alessandro Somma

Zunge mit Schloss*

Die Welt im Sandkorn zu entdecken gehört seit jeher zu den Sehnsüchten der Historiker. Mit Blick auf das Ganze, das Allgemeine, wird oft das Typische, das Exemplarische bemüht, das man in Einzel- oder Fallstudien einzufangen glaubt. Hinge die Relevanz lokaler Studien von der Prämissen ab, die große Welt im Kleinen finden zu müssen, hätten sie schlechterdings keinerlei Relevanz. So zumindest urteilt Clifford Geertz über entsprechende Studien in der Ethnologie nach dem Modell »Jonesville-ist-die-USA«. Der Versuchung eines solchen Modells ist Francisca Loetz in ihrer Heidelberger Habilitationschrift über frühneuzeitliche Blasphemie am Beispiel Zürcher Gotteslästerer erlegen. In einer

Langzeitstudie vom späten 15. bis zum frühen 18. Jahrhundert untersucht Loetz rund 900 dokumentierte Fälle der Wortsünde des Fluchens, Schwörens und Schmähens bei »Gotz schedel«, »Gotz bart« oder »Gotz nasa«. Delikte, bezüglich derer man im 16. Jahrhundert empfahl, den Angeklagten ein Schloss für ihre Zungen zu schlagen. Die Ergebnisse dieser Studie erfüllen jedoch nicht den erhobenen Anspruch der Repräsentativität für das Westeuropa der frühen Neuzeit. Und sie müssen es auch nicht, denn die Arbeit hat auch ohne diesen Anspruch genug zu bieten.

So etwa öffnen und vertiefen die Resultate neue Perspektiven in der Rechtsgeschichte. Kon-

² A. SOMMA, Temi e problemi di diritto comparato, Vol. IV (Diritto comunitario vs. diritto comune europeo), Torino: Giappichelli 2003, 21 ss.

³ L. FERRAJOLI, Dai diritti del cittadino ai diritti della persona, in: La cittadinanza. Appartenenze, identità, diritti, a cura di D. ZOLO, Roma e Bari 1994, 263 ss.

⁴ S. MEZZADRA, Cittadini della frontiera e confino della cittadi-

nanza. Per una lettura politica delle migrazioni contemporanee, in: Aut aut. Rivista di filosofia e di cultura 2000, 133 ss.

⁵ A. GAMBINO, L’imperialismo dei diritti umani. Caos o giustizia nella società globale, Roma 2001, 96 ss.

* FRANCISCA LOETZ, Mit Gott handeln. Von den Zürcher Gotteslästerern der Frühen Neuzeit zu einer Kulturgeschichte des Religiösen (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 177), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2002, 576 S., ISBN 3-525-35173-9